



**Comune di
Calendasco**

Provincia di Piacenza



**Comune di
Rivergaro**



TAVOLA DEI VINCOLI

V.4_R	Scheda dei vincoli - Rivergaro	
--------------	---------------------------------------	--

Assunzione Proposta PUG	Adozione Proposta PUG	Approvazione PUG
Del. G.C. n. __ del __/__/__	Del. C.C. n. __ del __/__/__	Del. C.C. n. __ del __/__/__

Sindaco del Comune di Calendasco

Filippo Zangrandi

Sindaco del Comune di Rivergaro

Andrea Gatti

Gruppo di lavoro

PUG Comune di Calendasco

dott. urb. Alex Massari
dott. geol. Stefano Castagnetti

PUG Comune di Rivergaro

dott. urb. Alex Massari
arch. Fabio Ceci
arch. Luca Pagliettini
arch. Denis Aldedja
Avv. Roberto Ollari
dott. geol. Gabriele Corbelli

INDICE

V1 – VINCOLI AMBIENTALI	3
TUTELE NATURALISTICHE	3
AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	3
Zona speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale	3
Parco Regionale Fluviale Trebbia	3
Progetti di tutela, recupero e valorizzazione	3
ASSETTO VEGETAZIONALE	4
Aree forestali e boschive	4
Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari	4
SICUREZZA DEL TERRITORIO	5
POLIZIA IDRAULICA	5
Polizia idraulica per corsi d'acqua pubblici	5
Polizia idraulica per il reticolo di bonifica	5
PERICOLOSITA' ALLUVIONALE PGRA	6
Scenari di pericolosità alluvionale PGRA	6
Scenari di rischio alluvionale PGRA	6
AREE DI VALORE NATURALE-AMBIENTALE E RISCHIO IDRAULICO	8
Fasce di Tutela fluviale PTCP	8
Tutele fluviali PAI	9
RISCHIO DI DISSESTO	10
Rischio di dissesto	10
VINCOLO IDROGEOLOGICO	11
Vincolo idrogeologico	11
RISCHIO SISMICO	12
Classificazione sismica: Zone sismiche (OPCM n. 3274/2003 e DGR n. 1164/2018)	12
Aree a pericolosità sismica	12
TUTELA DELLE ACQUE	14
AREE DI SALVAGUARDIA	14
Zone di protezione delle acque sotterranee – Aree di ricarica della falda	14
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	14
Zone di rispetto idrico	14
ZVN – Zone di vulnerabilità dei nitrati	15
V2 – VINCOLI PAESAGGISTICI E STORICO-CULTURALI	16
UNITÀ E SUB-UNITÀ DI PAESAGGIO DI RILEVANZA LOCALE	16
Unità di Paesaggio	16
ZONE URBANE STORICHE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO E TESTIMONIALE	17
Edifici compresi negli elenchi di cui alla parte II del D.Lgs 42/2004	17
AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E ARCHEOLOGICO	18
Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico	18
Zone di Tutela della Struttura Centuriata	18
AMBITI DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE	19
Percorsi storici consolidati	19

SCHEDA DEI VINCOLI

Zone interessate da bonifiche storiche di pianura	19
Edifici di interesse storico-testimoniale	19
AREE ED ELEMENTI DI INTERESSE PAESAGGISTICO	20
Territori ricoperti da foreste e boschi	20
Fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 1775/1933 e relative e sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	20
Parchi e riserve nazionali e regionali - Parco regionale del fiume Trebbia.....	21
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di monte Pillerone e del Castello di Montechiaro (D.Lgs 142/2004 art. 136)	21
 V3 – VINCOLI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI.....	22
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	22
Classificazione delle strade, delimitazione del Centro Abitato e rispetti	22
INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE	23
Fasce di rispetto degli elettrodotti	23
Stazioni radio base per Telefonia Mobile	23
Zone di rispetto metanodotti	24
Zone di rispetto dei depuratori	24
Fasce di rispetto alle attrezzature cimiteriali	25

V1 – VINCOLI AMBIENTALI

TUTELE NATURALISTICHE

AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Zona speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale

Riferimento legislativo/normativo

D.G.R. 1562/2024

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata

Oggetto e finalità del vincolo

Lungo il F. Trebbia è localizzata la ZSC-ZPS IT4010016 Basso Trebbia, facente parte della Rete Natura 2000 e che costituisce parte integrante dello schema direttore di Rete ecologica e partecipa alle indicazioni progettuali per essa stabilite.

Il sito ricade quasi interamente nel territorio del Parco Regionale Fluviale del Fiume Trebbia.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vingi: TVin – AMB 01 Tutele naturalistiche

Data di aggiornamento

Ottobre 2024

Parco Regionale Fluviale Trebbia

Riferimento legislativo/normativo

art. 30 PTPR, art. 51 PTCP, L.R.19/2009 “Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia”

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata

Oggetto e finalità del vincolo

Il Parco Regionale Fluviale del Fiume Trebbia, interessa il margine occidentale del territorio comunale, per tutto il corso del Fiume.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vingi: TVin – AMB 01 Tutele naturalistiche

Data di aggiornamento

02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

Progetti di tutela, recupero e valorizzazione

Riferimento legislativo/normativo

Norme di Attuazione PTCP art.53

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata, in seguito ad uno specifico progetto di tutela, recupero e valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, nonché di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali

Oggetto e finalità del vincolo

I progetti di tutela, recupero e valorizzazione sono riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico ambientali e storico-culturali ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; il recupero di strutture insediative storiche non urbane. Tali progetti sono finalizzati all'attuazione degli obiettivi e delle politiche di miglioramento della qualità paesaggistica fissati dal PTPR.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vingi: TVin – AMB 01 Tutele naturalistiche

Data di aggiornamento

02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

ASSETTO VEGETAZIONALE**Aree forestali e boschive***Riferimento legislativo/normativo*

Norme di Attuazione PPR art.10, Norme di Attuazione PTCP art.8

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata

Oggetto e finalità del vincolo

Al sistema delle aree forestali e boschive sono conferite finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione produttiva e turistico-ricreativa, perseguendo l'obiettivo dell'aumento delle aree forestali e boschive anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto, con particolare attenzione alla fascia collinare e di pianura.

Il Sistema boschivo e arbustivo è costituito dai terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea o arbustiva di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea o arbustiva in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.

Gli elementi arborei lineari sono oggetto di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, e di ricerca scientifica, per il loro ruolo nel riequilibrio climatico.

Le aree forestali (fustaie, cedui, soprassuoli con forma di governo difficilmente identificabile o molto irregolare, compresi i castagneti da frutto abbandonati, arbusteti, aree percorse da incendi, aree temporaneamente prive di vegetazione a causa di frane o danni da eventi meteorici), nonché le formazioni arboree lineari individuate sulla tavola A2 del PTCP, sono state oggetto di puntuale verifica e parziale perfezionamento in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici vigenti (PSC 2019).

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vings: TVin – AMB 01 Tutele naturalistiche

Data di aggiornamento

02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari*Riferimento legislativo/normativo*

L.14 gennaio 2013, n.10, LR. 2/1977, D.P.G.R. n.677/1989 (nn.32-28, 32-29, 32-30), LR. 20/2023, Norme di Attuazione PTAV art. 14

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata

Oggetto e finalità del vincolo

La Regione Emilia-Romagna, con la L. R. 2/1977 e successive modifiche può assoggettare a particolare tutela "esemplari arborei singoli in gruppi o in filari di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale", tramite un Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Si tratta di elementi o gruppi arborei che sotto l'aspetto strutturale, floristico, estetico, ecologico rappresentano entità di grande rilievo o di assoluta eccezionalità.

Gli elementi arborei lineari sono oggetto di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, e di ricerca scientifica, per il loro ruolo nel riequilibrio climatico.

Tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, non potranno essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vings: TVin – AMB 01 Tutele naturalistiche

Data di aggiornamento

02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

SICUREZZA DEL TERRITORIO

POLIZIA IDRAULICA

Polizia idraulica per corsi d'acqua pubblici

Riferimento legislativo/normativo

Artt. 93÷101 del RD n. 523/1904, Norme di Attuazione PTCP art. 10 comma 12

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: inedificabilità assoluta

Oggetto e finalità del vincolo

Queste fasce sono volte a tutelare gli alvei, le sponde e le difese dei corsi d'acqua pubblici di competenza regionale. Le attività vietate sono elencate all'artt. 93, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904, ed in particolare non sono consentiti la piantagione di alberi e siepi, gli scavi e movimento terra a distanza minore di 4 metri dalla sponda o dal piede dell'argine e l'edificazione a distanza minore di 10 m; le distanze di rispetto sono computate dal ciglio sponda o dal piede esterno dell'argine ove presente.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vingis: TVin – AMB 02 Sicurezza del territorio

Data di aggiornamento

02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

Polizia idraulica per il reticolo di bonifica

Riferimento legislativo/normativo

RD n. 368/1904, PAI

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: inedificabilità assoluta

Oggetto e finalità del vincolo

Al reticolo idraulico di bonifica sono associate le fasce di tutela per la manutenzione e di vincolo all'edificazione, di ampiezza pari a 10,00 m, così come definite dalle norme di polizia idraulica (Titolo VI del R.D. n.368/1904 - "Disposizioni di polizia idraulica" e art.14, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI). La misura deve essere effettuata a partire dalla sponda dell'alveo inciso o dal piede esterno dell'argine oppure, nel caso di tratti tubati, a partire dal limite demaniale.

Nelle fasce di tutela del reticolo idraulico di bonifica per assicurare la funzionalità idraulica dei canali stessi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione della canalizzazione e delle relative opere pertinenziali, eseguiti direttamente dal Consorzio di Bonifica di Piacenza o indirettamente da soggetti autorizzati dallo stesso Consorzio. Sono altresì ammissibili attività di taglio della vegetazione arbustiva e arborea per assicurare l'officiosità idraulica e/o interventi di ristrutturazione della canalizzazione consortile.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vingis: TVin – AMB 02 Sicurezza del territorio

Data di aggiornamento

20/07/2016 (data di approvazione del "Piano di Classifica" del Consorzio di Bonifica, Delib. Cons.Amm. n. 10/2016)

PERICOLOSITA' ALLUVIONALE PGRA**Scenari di pericolosità alluvionale PGRA***Riferimento legislativo/normativo*

D.Lgs. n. 49/2010, PGRA2015, DGR n. 1300/2016, Var. PAI 2018 (variante di coordinamento con il PGRA), Delib. CIP n. 07/2019 e Delib. CIP n. 08/2019 (avvio revisione); Decreto del Segretario Generale AdbPo n. 291/2020 - Secondo Ciclo PGRA approvata con Decreto Segretariale (DS) n. 43/2022 del 11 aprile 2022

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata

Oggetto e finalità del vincolo

Nella Tavola dei vincoli devono essere individuati tutti gli scenari di pericolosità alluvionale del PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino, tenendo presente che il Piano prevede due distinte cartografie, una per i reticoli RP e RSCM (reticolo principale e reticolo secondario collinare montano, quest'ultimo costituito dal prolungamento verso monte del RP o da reticoli mappati solo come secondari, pertanto complementare rispetto al RP) e l'altra per il reticolo RSP (reticolo secondario di pianura, la cui tipologia di pericolosità non è confrontabile con quella relativa al RP-RSCM ma localmente può riguardare le stesse aree).

Per convenzione, al RSP sono attribuiti solo livelli di pericolosità P3 e P2, dal momento che il reticolo secondario di pianura è caratterizzato da eventi ricorrenti.

La distinzione fra RP-RSCM e RSP viene mantenuta anche nella Tavola dei vincoli per consentire la corretta applicazione della disciplina associata, che è distinta principalmente per reticoli e poi per livelli di pericolosità (DGR n. 1300/2016).

Il coordinamento del PGRA con la normativa del PAI e del PTCP è regolato al momento da una disciplina transitoria (DGR n. 1300/2016) che sarà successivamente sostituita da provvedimenti regionali di carattere definitivo, come stabilito dalla Variante al PAI di coordinamento con il PGRA (DPCM 2/02/2018).

Il PUG inserisce tra la cartografia di piano l'individuazione degli elementi esposti, utilizzati per costruire le mappature del rischio (vd oltre). Si tratta di tematismi da non recepire nella Tavola dei vincoli, in quanto meramente conoscitivi e non aggiornati rispetto agli usi attuali del territorio.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vingis: TVin – AMB 02 Sicurezza del territorio

Data di aggiornamento

21/01/2023 (entrata in vigore del Decreto del Segretario Generale AdbPo n. 3/2023 di approvazione della variante PGRA T. Nure)

Scenari di rischio alluvionale PGRA*Riferimento legislativo/normativo*

D.Lgs. n. 49/2010, PGRA2015, DGR n. 1300/2016, Var. PAI 2018 (variante di coordinamento con il PGRA), Delib. CIP n. 07/2019 e Delib. CIP n. 08/2019 (avvio revisione); Decreto del Segretario Generale AdbPo n. 291/2020 - Secondo Ciclo PGRA approvata con Decreto Segretariale (DS) n. 43/2022 del 11 aprile 2022

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: Dalla valutazione del rischio possono discendere sia specifiche misure di prevenzione sia scelte di natura pianificatoria e programmatica in capo alle diverse Autorità competenti. la valutazione del rischio idraulico è specificamente richiesta per la regolamentazione delle fasce fluviali (vd sezione TUTELA FLUVIALE PTCP, fascia fluviale C), per la predisposizione dei piani di protezione civile e, in generale, per le verifiche di compatibilità proprie dei processi valutativi dei piani e progetti.

Si devono considerare le situazioni territoriali effettive (destinazioni insediative o infrastrutturali, esistenti o previste, non sempre considerate dal PGRA, a motivo della scala di osservazione e del periodo del rilievo) e i fenomeni di alluvionamento che si verificano a scala locale, occasionali o ricorrenti (non intercettati dal PGRA in quanto dovuti a situazioni per lo più localizzate, come irregolarità morfologiche, condizioni di insufficienza della capacità di drenaggio della rete scolante, criticità infrastrutturali o manutentive, ecc.).

Oggetto e finalità del vincolo

Le mappature del rischio alluvionale del PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino derivano dall'incrocio tra la pericolosità (P1, P2, P3) e il danno potenziale degli elementi esposti (areali, lineari e puntuali), quest'ultimo suddiviso in livelli che esprimono sinteticamente il valore e la vulnerabilità dell'elemento (D1, D2, D3, D4). I gradi di rischio risultanti sono così descritti:

- R4: rischio molto elevato, per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche;
- R3: rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;
- R2: rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- R1: rischio moderato o nullo, per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili nulli.

Per ogni reticolo, RP, RSCM e RSP (reticolo principale, secondario collinare montano e secondario di pianura, come già descritti), è prevista una diversa matrice di incrocio, riportata nella legenda Elaborato delle mappature del PGRA.

Ad ogni mappatura di pericolosità si associa pertanto una mappatura del rischio.

<i>Fonte di individuazione cartografica</i>	<i>Data di aggiornamento</i>
Banca Dati provinciale Vingis: TVin – AMB 02 Sicurezza del territorio	21/01/2023 (entrata in vigore del Decreto del Segretario Generale AdbPo n. 3/2023 di approvazione della variante PGRA T. Nure)

AREE DI VALORE NATURALE-AMBIENTALE E RISCHIO IDRAULICO**Fasce di Tutela fluviale PTCP***Riferimento legislativo/normativo*

Norme di Attuazione PTPR 1993 Artt. 17 e 18, Norme di Attuazione PAI artt. 28÷31 e 34÷39, Norme di Attuazione PTCP artt. 10÷14, Intesa PTCP-PAI 12/04/2012

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata*Oggetto e finalità del vincolo*

La Fascia fluviale A (Fascia di deflusso. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua), è articolata in:

- Zona A1 – Alveo attivo o invaso
- Zona A2 – Alveo di piena
- Zona A3 – Alveo di piena con valenza naturalistica

Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati.

Va chiarito che, il DLgs n112/98, art.57, comma 1, stabilisce che “la Regione, con legge regionale, prevede che il PTCP, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nel settore della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti prevedendo inoltre, al comma 2, che “in mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale”, facendo coesistere le due tutele

La Fascia fluviale B (Fascia di esondazione. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua), è articolata in:

- Zona B1 – Zone di conservazione del sistema fluviale (non presente sul territorio)
- Zona B2 – Zone di recupero ambientale del sistema fluviale (non presente sul territorio)
- Zona B3 – Zona ad elevato grado di antropizzazione (non presente sul territorio)

La fascia B rappresenta la porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni; il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena indicata, ovvero fino alle opere idrauliche di contenimento esistenti. Comprende l'alveo attivo e la porzione di territorio adiacente di specifici tratti del corso d'acqua, caratterizzati da elementi morfologici, naturali o seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale, non interessati cartograficamente dalle fasce A, B o C ma significativi nel contesto territoriale di riferimento

Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale. Sono quindi ammessi e promossi, compatibilmente con le esigenze di ufficiosità idraulica, interventi di riqualificazione e rinaturazione.

Va chiarito che, il DLgs n112/98, art.57, comma 1, stabilisce che “la Regione, con legge regionale, prevede che il PTCP, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nel settore della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti prevedendo inoltre, al comma 2, che “in mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale”, facendo coesistere le due tutele

Nelle fasce A e B le possibilità di intervento sono estremamente limitate, mentre nella fascia C gli interventi infrastrutturali più significativi e quelli insediativi esterni al territorio urbanizzato sono

condizionati a una verifica idraulica di tutta la fascia interessata, condotta nell'ambito del Piano urbanistico generale. Un atto di coordinamento tecnico del PTCP fornisce specifiche linee-guida per la verifica idraulica. La verifica idraulica deve tenere conto dei contenuti del PGRA Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino (vd sezione RISCHIO IDRAULICO PGRA). Nelle Zone C1 e C2, non differenziate a livello normativo dal PTCP, i Comuni possono disporre una disciplina più restrittiva di quella prevista dal Piano provinciale per la fascia C. Determinate circostanze impongono di assumere in fascia C le stesse limitazioni previste in fascia B. Si tratta dei casi in cui la funzione di contenimento della piena di riferimento non risulta verificata. Tali situazioni sono descritte in apposita sezione della scheda, a cui si rinvia (limiti "B di progetto" del PAI). La fascia I riguarda tratti del corso d'acqua non interessati dalle fasce A-B-C ma comunque meritevoli di tutela. Il PTCP individua solamente il tracciato, stabilendo una disciplina transitoria per le zone d'alveo I1 e per le zone limitrofe I2 (di ampiezza pari a 25 metri dalle sponde dell'alveo), valevole fino a quando i Comuni provvedono a cartografare e disciplinare il tematismo nella Tavola dei vincoli. La fascia L non è individuata dal PTCP ma ammessa solo per consentire ai Comuni di proteggere aree ulteriori rispetto a quelle già tutelate (contermini a queste o sviluppate su tratti diversi, naturali o artificiali), con l'obiettivo di ampliare le aree riservate alla divagazione fluviale, preservare elementi e luoghi riferibili al paesaggio fluviale e sviluppare corridoi ecologici fluviali, tenendo comunque conto degli usi antropici esistenti.

Il Rio Cassa è soggetto a "Fascia di integrazione dell'ambito fluviale (fascia I)"

Fonte di individuazione cartografica	Data di aggiornamento
Banca Dati provinciale Vingis: TVin – AMB 02 Sicurezza del territorio	scala 1:25.000 Data di aggiornamento: 06/04/2017 (data di approvazione della Variante specifica PTCP)

Tutele fluviali PAI

Riferimento legislativo/normativo
Norme di Attuazione PAI artt. 28 e 31, Norme di Attuazione PTCP art. 13
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela
edificabilità condizionata
Oggetto e finalità del vincolo

La fascia A è funzionale a garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. La fascia B è funzionale a mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. La fascia C è funzionale ad integrare il livello di sicurezza alle popolazioni. Nelle fasce A e B le possibilità di intervento sono estremamente limitate, mentre nella fascia C gli interventi ammessi sono regolamentati dalle corrispondenti norme del PTCP, ed in ogni caso coordinando le attività di prevenzione del Piano di Protezione Civile comunale. Nella fascia B di progetto il vincolo si sostanzia nell'obbligo di assumere, nella fascia C esterna a tale "limite B di progetto", le stesse limitazioni previste in fascia B; poiché l'apposizione del vincolo sottende a una programmazione di opere di difesa da parte delle Autorità competenti, la sua rimozione è subordinata a provvedimenti formali (opportunosamente regolati dalle direttive attuative del PAI), che attestino l'avvenuta realizzazione delle opere o una revisione delle programmazioni.

Le delimitazioni delle fasce fluviali A, B e C sono recepite tal quali nella Tavola dei vincoli. Le fasce fluviali del PAI sintetizzano caratteristiche di pericolosità idraulica. La normativa è differenziata per le Fasce fluviali A, B e C.

Fonte di individuazione cartografica	Data di aggiornamento
Banca Dati provinciale Vingis: TVin – AMB 02 Sicurezza del territorio	21/01/2023 (data di operatività della revisione del Nure)

RISCHIO DI DISSESTO**Rischio di dissesto***Riferimento legislativo/normativo*

Norme di Attuazione PTPR1993 art.26, a Norme di Attuazione PAI art. 9, Norme di Attuazione PTCP artt. 30 e 31 commi 6, 7, 8, 12 e 13

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: Edificabilità condizionata*Oggetto e finalità del vincolo*

Ai fini della disciplina da applicarsi per la prevenzione e riduzione del rischio di dissesto, gli elementi cartografati dal PTCP:

- a. dissesti attivi;
 - b. dissesti quiescenti;
- dissesti potenziali.

Scarsa presenza di dissesti attivi: i “depositi di frane attive” e “deposito alluvionale in evoluzione” sono limitati ad un ambito ristretto lungo il F. Trebbia.

Significativa presenza di “Depositati di Frane quiescenti” (dissesti quiescenti) nel territorio a sud del capoluogo.

Presenza diffusa di “Dissesti potenziali” (“Deposito di versante”, “Deposito eluvio-colluviale”, “Conoide torrentizia inattiva” e “Deposito alluvionale terrazzato”)

Il Rio Raffone, posto ai margini sud-est del territorio comunale, è individuato come “Asta a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluvio-torrentizio”.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vings: TVin – AMB 02 Sicurezza del territorio

Data di aggiornamento

: 29/06/2022 (data di efficacia della Variante al PSC di Travo in Variante al PTCP/PTPR con effetti di PAI)

SCHEDA DEI VINCOLI

VINCOLO IDROGEOLOGICO**Vincolo idrogeologico***Riferimento legislativo/normativo*

(R.D. 523/1904 art. 96, Norme di Attuazione PTCP art. 32)

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: Edificabilità condizionata*Oggetto e finalità del vincolo*

Vengono riprese dalle tavole del Piano vigente, le "Aree soggette a vincolo idrogeologico e forestale" che sono soggette alle disposizioni di cui al Regio Decreto 3267/1923.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vings: TVin – AMB 02 Sicurezza del territorio

Data di aggiornamento

02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

RISCHIO SISMICO**Classificazione sismica: Zone sismiche (OPCM n. 3274/2003 e DGR n. 1164/2018)***Riferimento legislativo/normativo*

OPCM n. 3274/2003, DGR n. 1435/2003, OPCM n. 3519/2006, DAL n. 112/2007 come mod. da DGR n. 2193/2015 e da DGR n. 164/2018, NTC2018, L.R. n. 19/2008

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: In tutte le Zone sismiche occorre comunque valutare il rischio sismico in fase di pianificazione, progettare i singoli interventi secondo i criteri stabiliti dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni e acquisire gli specifici provvedimenti abilitativi edilizi in materia antisismica previsti dal DPR n. 380/2001 come attuato dalla L.R. n. 19/2008 e dalle direttive applicative.

Oggetto e finalità del vincolo

L'OPCM n. 3274/2003 ha definito sismico tutto il territorio nazionale e ha graduato il livello di pericolosità secondo 4 Zone sismiche, assegnando ad ogni Comune la Zona sismica di appartenenza. I Comuni piacentini sono stati inizialmente assegnati alla Zona 3 (30 Comuni) o alla Zona 4 (18 Comuni), entrambe definite "a bassa sismicità" sul territorio regionale (DGR n. 1435/2003).

Successivamente, a partire dal 7/10/2018 (DGR n. 1164/2018), tutti i Comuni piacentini (46 a seguito dei processi di fusione) sono stati classificati in Zona 3. Da evidenziare che la riclassificazione dei Comuni in precedenza assegnati alla Zona 4 non deriva da una rivalutazione del livello di pericolosità, quanto dall'esigenza di uniformare le misure di mitigazione del rischio.

La classificazione sismica comporta infatti diversi adempimenti di carattere tecnico e procedurale, sia per gli insediamenti esistenti (verifiche di sicurezza) sia per la realizzazione di nuove opere, in fase di pianificazione e di progettazione. A sostegno di tali adempimenti sono generalmente stanziati incentivi economici, erogati in forma di cofinanziamento o di sgravio fiscale, a valere sulle spese sostenute.

La Zona sismica di appartenenza incide in varia misura sull'applicazione delle disposizioni sopra descritte.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vingis: TVin – AMB 02 Sicurezza del territorio

Data di aggiornamento

7/10/2018 (entrata in vigore della nuova classificazione sismica)

Aree a pericolosità sismica*Riferimento legislativo/normativo*

O.P.C.M. 3274/2003, DPR n. 380/2001, L.R. n. 19/2008, DAL n. 112/2007 come mod. da DGR n. 1164/2018; DGR n. 146/2023, ICMS 2008 (Indirizzi emanati dalla Conferenza RR e PP autonome e dal DPC-PCM), Norme di Attuazione PTCP art. 33

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: Per l'attuazione del singolo intervento occorre comunque progettare secondo i criteri stabiliti dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni e acquisire preventivamente gli specifici provvedimenti abilitativi in materia antisismica previsti dal DPR n. 380/2001 come attuato dalla L.R. n. 19/2008 e dalle direttive applicative.

Oggetto e finalità del vincolo

Nella Tavola dei vincoli devono essere rappresentate le risultanze delle analisi di pericolosità sismica (di I, II ed eventualmente di III livello di approfondimento) stabilite dalle normative di settore (L.R. n. 19/2008, DAL n. 112/2007 come mod. da DGR n. 2193/2015 e ICMS 2008. I prodotti principali di tali analisi sono:

- (I livello) carta delle aree suscettibili di effetti locali o carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, derivata dalla Tav. A4 del PTCP, e carta delle frequenze naturali dei terreni (supportate dalla carta delle indagini e dalla carta geologico-tecnica);
- (II livello) carte delle velocità delle onde di taglio S e carte dei fattori di amplificazione;
- (III livello) carte dei valori indicativi di pericolosità (per stabilità, liquefazione, cedimenti, ...) e spettri di risposta sismica locale.

Tali analisi, anche denominate "studi di microzonazione sismica", devono essere sviluppate in sede di pianificazione. Il I livello riguarda tutto il territorio comunale, mentre il II livello è limitato agli ambiti di riqualificazione e di nuovo insediamento, che saranno anche oggetto del III livello qualora occorra determinare l'effettivo grado di pericolosità dell'area. Il II livello è quello minimo richiesto per la

SCHEDA DEI VINCOLI

pianificazione comunale generale, fermi restando i casi in cui è ritenuto indispensabile il massimo livello di approfondimento (ad es. in aree franose).

<i>Fonte di individuazione cartografica</i>	<i>Data di aggiornamento</i>
Banca Dati provinciale Vingis: TVin – AMB 02 Sicurezza del territorio	7/10/2018 (entrata in vigore della nuova classificazione sismica)

TUTELA DELLE ACQUE

AREE DI SALVAGUARDIA

Zone di protezione delle acque sotterranee – Aree di ricarica della falda

Riferimento legislativo/normativo

art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, Norme di Attuazione PTA2005 art. 42, Norme di Attuazione PTCP2010 art. 35 commi 3 e 4, DGR n. 543/2018

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: La disciplina disposta dal PTCP, derivante dal PTA, deve integrarsi con successive disposizioni emanate in materia, ad esempio quelle che precisano gli effetti di talune norme in materia di attività di gestione dei rifiuti (DGR n. 543/2018).

Oggetto e finalità del vincolo

La normativa regionale, attuativa di quella nazionale, ha disposto di tutelare le acque che costituiscono risorsa idrica, superficiale o sotterranea, attraverso il riconoscimento e la disciplina delle zone di protezione (ZP).

Nel caso delle acque sotterranee sono stati considerati gli acquiferi principali, distinguendo quelli collinari-montani da quelli di pianura.

Gli acquiferi collinari-montani sono costituiti dalle rocce-magazzino, unità rocciose permeabili che possono ospitare acquiferi, e dalle aree che, per analoghe caratteristiche e per la presenza di sorgenti captate, possono essere ragionevolmente considerate come aree di alimentazione, meritevoli di maggior tutela.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vingis: TVin – AMB 03 Tutela delle acque

Data di aggiornamento

02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Riferimento legislativo/normativo

Norme di Attuazione PTCP art. 36 bis

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: La disciplina disposta dal PTCP impone il divieto su determinati interventi che possono avere effetti sulle falde acquifere.

Oggetto e finalità del vincolo

Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei si identificano per condizioni di elevata permeabilità dei terreni e ricchezza di falde idriche, connotando il paesaggio dell'alta pianura provinciale. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediato, definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale. In tali zone l'obiettivo è la tutela paesaggistico-ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vingis: TVin – AMB 03 Tutela delle acque

Data di aggiornamento

02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

Zone di rispetto idrico

Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili, Zona di rispetto dei pozzi

Riferimento legislativo/normativo

D.Lgs 152/2006, Parte III art.94, comma 3

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità assoluta per la prima fascia e condizionata per la seconda

Oggetto e finalità del vincolo

La cartografia di vincolo individua:

- le Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili;
- le Zone di rispetto dei pozzi.

L'obiettivo è di perseguire la tutela qualitativa delle risorse idriche sotterranee, quali unica sorgente di acque idropotabili per il consumo umano, e in particolare il raggiungimento e il mantenimento degli

SCHEDA DEI VINCOLI

obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei fissati dal DLgs. n.152/ 2006 e s.m.i. e dai Piani regionale e provinciale di Tutela Acque.

Nella zona di tutela assoluta possono essere insediate esclusivamente l'opera di captazione, di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione.

La zona di rispetto delle sorgenti captate ad uso idropotabile è definita da una porzione di cerchio di raggio pari a 200 m con centro nel punto di captazione che si estende idrogeologicamente a monte dell'opera di presa ed è delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione, nel caso di sorgenti poste in territorio acclive; nel caso la captazione sia ubicata in zona pianeggiante, l'area di rispetto corrisponde all'intero cerchio di raggio pari a 200 m. Nelle fasce di rispetto così delimitate sono vietati gli insediamenti dei centri di pericolo

<i>Fonte di individuazione cartografica</i>	<i>Data di aggiornamento</i>
Banca Dati provinciale Vingis: TVin – AMB 03 Tutela delle acque	02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

ZVN – Zone di vulnerabilità dei nitrati

<i>Riferimento legislativo/normativo</i>	
D.Lgs. n. 152/2006, PTA2005, PTCP2010, Regolamento Regionale n. 3/2017, DGR n. 309/2021	
<i>Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: non incide sull'edificabilità</i>	
<i>Oggetto e finalità del vincolo</i>	
Nelle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola (ZVN), il Regolamento Regionale in vigore detta disposizioni per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari, nonché del digestato. Occorre recepire le zone individuate dal Regolamento Regionale in vigore nello strumento urbanistico comunale, rinviandone la disciplina ai Regolamenti Regionali in vigore.	
<i>Fonte di individuazione cartografica</i>	<i>Data di aggiornamento</i>
Banca Dati provinciale Vingis: TVin – AMB 03 Tutela delle acque	08/03/2021 (data di approvazione della DGR n. 309/2021)

V2 – VINCOLI PAESAGGISTICI E STORICO-CULTURALI

UNITÀ E SUB-UNITÀ DI PAESAGGIO DI RILEVANZA LOCALE

Unità di Paesaggio

Riferimento legislativo/normativo

Norme di Attuazione PTPR art. 6, Norme di Attuazione PTCP Art. 54

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata

Oggetto e finalità del vincolo

Le normative prescrittive e di indirizzo relative alle tutele paesaggistico - ambientali, storico-culturali e archeologiche hanno l'obiettivo della salvaguardia e del mantenimento delle componenti del paesaggio, con particolare riguardo agli aspetti significativi del sistema antropico e delle emergenze fisiche e naturalistiche del territorio.

Il territorio comunale ricade in:

- 2. Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina, articolata in:
 - 2a. sub-Unità dell'alta pianura
 - 2b. sub-Unità dell'alta pianura centuriata
- 5. Unità di paesaggio fluviale, articolata in:
 - 5c. sub-Unità del medio corso del Trebbia
 - 5d. sub-Unità del basso corso del Trebbia
- 6. Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale
- 9. Unità di paesaggio dell'alta collina: (Sub-unità della collina della Val Trebbia e Val Nure)

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vingis: TVin – PAES Tutele paesaggistiche e culturali

Data di aggiornamento

02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

ZONE URBANE STORICHE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO E TESTIMONIALE**Edifici compresi negli elenchi di cui alla parte II del D.Lgs 42/2004**

Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela (art. 10 commi 1,3 e 4 e art.11 comma 1) e relative pertinenze

Beni architettonici ex art 10 con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela fino all'effettuazione della verifica di interesse culturale (art.10, comma 1 e 12) e relative pertinenze

Riferimento legislativo/normativo

D.Lgs 42/2004, art. 10

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata. Qualsiasi intervento edilizio è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004)

Oggetto e finalità del vincolo

Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela (art. 10 commi 1,3 e 4 e art.11 comma 1).

Beni architettonici di proprietà pubblica e a persone giuridiche private senza fine di lucro con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela fino all'effettuazione della verifica di interesse culturale (art. 12)

L'individuazione effettuata è da considerarsi indicativa come semplice riferimento rispetto all'aggiornamento al Maggio 2024. In virtù della natura particolarmente fluida del disposto normativo, l'elenco è da ritenersi in continua evoluzione.

Tutela finalizzata alla conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale.

La finalità principale del decreto di imposizione del vincolo storico-artistico consiste nell'individuare singoli beni che, pur essendo di proprietà privata, rivestono un particolare rilievo in quanto dotati di pregi e caratteri tali da renderli di particolare interesse per l'intera collettività nazionale.

Obbligo di conservazione per i beni culturali, i quali non possono essere demoliti o modificati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico senza autorizzazione del Ministero. Nello specifico la realizzazione di interventi sottoposti al vincolo storico artistico è sempre subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente Soprintendenza territoriale. Il provvedimento di vincolo comporta, a carico del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, una serie di obblighi: denuncia di trasferimento di proprietà /detenzione; esercizio del diritto di prelazione.

Fonte di individuazione cartografica

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
Banca Dati provinciale Vingis: TVin – PAES Tutele paesaggistiche e culturali

Data di aggiornamento

Ottobre 2024

AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E ARCHEOLOGICO**Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico***Riferimento legislativo/normativo*

D.Lgs 42/2004 art. 10, Norme di Attuazione PTPR art. 21

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata.

Le Zone di interesse archeologico e le Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti sono assoggettate a controllo archeologico preventivo; mentre i Complessi archeologici sottoposti a disposizioni di tutela sono soggette a vincolo archeologico di tutela consistente nel divieto di nuova edificazione.

Oggetto e finalità del vincolo

Il vincolo ha la finalità di proteggere e conservare il bene per fini di pubblica fruizione

I beni non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad altri usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza competente.

In virtù delle continue indagini svolte sull'intero territorio, l'elenco è da ritenersi in continua evoluzione.

Ogni singolo intervento dovrà essere verificato con l'Ente competente.

Nel territorio comunale sono presenti due "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti (b2)" localizzate sul Monte Dinavolo e in località Bellaria.

Sono inoltre presenti siti con ritrovamenti archeologici.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vingis: TVin – PAES Tutele paesaggistiche e culturali
WebGIS del Patrimonio culturale - Emilia-Romagna

Data di aggiornamento

02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

Zone di Tutela della Struttura Centuriata*Riferimento legislativo/normativo*

Norme di Attuazione PTPR art. 21, comma 2, lettera c e d , Norme di Attuazione PTCP art. 23

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata*Oggetto e finalità del vincolo*

L'obiettivo da perseguire consiste nella tutela degli elementi della centuriazione ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di tali elementi.

La carta dei vincoli individua gli elementi territoriali della centuriazione ovvero:

- le strade,
- le strade poderali ed interpoderali,
- i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione,
- nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

E' fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi localizzati della centuriazione e andranno comunque motivate la scelte dell'intervento;

Gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriati presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vingis: TVin – PAES Tutele paesaggistiche e culturali

Data di aggiornamento

02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

AMBITI DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE**Percorsi storici consolidati***Riferimento legislativo/normativo*

Norme di Attuazione PTPR art. 24, Norme di Attuazione PTCP comma 2 art. 27

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: non incide sull'edificabilità

Oggetto e finalità del vincolo

La finalità della tutela è di conservare la memoria del ruolo strutturante di questi manufatti nell'organizzazione del territorio, È da preferire in ogni caso il mantenimento dei toponimi storici, se ancora utilizzati.

Sono vietate la soppressione, la privatizzazione, l'alienazione o la chiusura della viabilità storica comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere salvaguardati gli elementi di pertinenza stradale (come pilastri, edicole e simili).

La dotazione vegetazionale ai bordi delle strade è da salvaguardare, potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vingis: TVin – PAES Tutele paesaggistiche e culturali

Data di aggiornamento

02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

Zone interessate da bonifiche storiche di pianura*Riferimento legislativo/normativo*

Norme di Attuazione PTPR art. 23, Norme di Attuazione PTCP art. 26

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: non incide sull'edificabilità

Oggetto e finalità del vincolo

L'obiettivo è rivolto alla salvaguardia dei manufatti idraulici più significativi sotto il profilo dell'organizzazione dell'assetto idraulico-storico e testimoniale.

Viene confermata la delimitazione proposta dal PTCP, che peraltro coincide con quella riportata dal Piano vigente. Analogamente, viene confermata l'individuazione dei manufatti idraulici più significativi sotto il profilo della organizzazione dell'assetto idraulico-storico e testimoniale (condotte idriche, prese di derivazioni, partitori, chiuse, arginature e muri spondali, ricoveri e depositi di materiali), già effettuata dallo strumento urbanistico vigente.

Fonte di individuazione cartografica

Banca Dati provinciale Vingis: TVin – PAES Tutele paesaggistiche e culturali

Data di aggiornamento

02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

Edifici di interesse storico-testimoniale*Riferimento legislativo/normativo*

LR24/2017, art.36

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: non incide sull'edificabilità

Oggetto e finalità del vincolo

Tutela finalizzata alla conservazione degli edifici di valore storico-architettonico, tra cui quelli sottoposti a vincolo della Sovrintendenza. Gli strumenti urbanistici comunali definiscono gli interventi ammissibili, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.

Fonte di individuazione cartografica

Da Strumenti vigenti

Data di aggiornamento

Ottobre 2024

AREE ED ELEMENTI DI INTERESSE PAESAGGISTICO**Territori ricoperti da foreste e boschi***Riferimento legislativo/normativo*

D.Lgs 42/2004 art. 142 comma 1 lettera g

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata*Oggetto e finalità del vincolo*

Il vincolo tutela i beni forestali anche attraverso il recupero alla forestazione di terreni nudi, cespugliati o comunque abbandonati e non utilizzabili per altre produzioni agricole o zootecniche. Il vincolo è finalizzato alla tutela naturalistica, alla protezione idrogeologiche, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico ricreativa, oltreché produttiva.

In tali aree ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione e subordinati alle modalità esecutive prescritte.

Sono escluse da tale vincolo le aree che, alla data del 6.09.1985, risultavano delimitate nell'allora vigente PRG, come "zone A o B" ovvero ricadevano, in assenza di Piano Pluriennale di Attuazione del PRG, nei Piani Attuativi previsti dal PRG medesimo e approvati a quella data.

Fonte di individuazione cartografica

Banca dati Regionale Minerva, Banca Dati provinciale Vings: TVin – PAES
Tutele paesaggistiche e culturali

Data di aggiornamento

02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

Fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 1775/1933 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

Fiumi Torrenti e Corsi d'acqua Pubblici e relative sponde o piedi degli argini

Riferimento legislativo/normativo

L. 431/1985, D.Lgs. 490/1999, art. 142 comma 1 lettera c. D.Lgs.42/2004, Norme di Attuazione PTCP art. 55

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata. I proprietari dei beni di cui sopra non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Qualsiasi intervento edilizio, pertanto, è soggetto al rilascio di nulla osta da parte della soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (articolo 146 del D.Lgs. 42/2004)

Oggetto e finalità del vincolo

Sono individuate le aree soggette a vincolo paesaggistico relative ai torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150mt (lett.c, comma 1°, art.142 del D.Lgs.42/2004), ad esclusione delle aree che alla data del 6.09.1985 risultavano delimitate nell'allora vigente PRG, come "zone A o B" ovvero ricadevano, in assenza di Piano Pluriennale di Attuazione del PRG, nei Piani Attuativi previsti dal PRG medesimo e approvati a quella data.

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua, per i quali sono previste disposizioni di tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardando i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

Per l'esatta individuazione della fascia dei 150 m. del vincolo si ritiene che "le fasce laterali ai fiumi, per la lunghezza di 150 m., vanno calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, quando quest'ultimo espliciti una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria.

Le tutele sono riferite ai seguenti corsi d'acqua elencati nel R.D. 13/5/1937 "Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Piacenza":

- Fiume Trebbia;
- Torrente Rifiuto o rio Trebbiolo inf.;
- Rio Carbonale inf.;
- Rio Finale inf.;
- Rio Cò;
- Colatore Stradazza inf.;
- Rio Cassa (dallo sbocco nel fiume Trebbia, all'ultima confluenza a monte in cui si divide);

SCHEDA DEI VINCOLI

- Rio Diara e Forlaneto inf.;
- Colatore Moscolano;
- Rio Vergaro;
- Rio Gorello inf. (dallo sbocco nel fiume Trebbia, per 0,5 Km verso monte);
- Rio San Michele inf. (dallo sbocco nel fiume Trebbia, per 0,5 Km verso il ponte della strada Piacenza-Genova);
- Rio Fontana Cavalla inf. (dallo sbocco nel fiume Trebbia, per 2 Km verso monte);

Obiettivo è la tutela del sistema e paesaggio fluviale al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggistico.

Sono escluse da tale vincolo le aree che, alla data del 6.09.1985, risultavano delimitate nell'allora vigente PRG, come "zone A o B" ovvero ricadevano, in assenza di Piano Pluriennale di Attuazione del PRG, nei Piani Attuativi previsti dal PRG medesimo e approvati a quella data.

Fonte di individuazione cartografica	Data di aggiornamento
Banca dati Regionale Minerva, Banca Dati provinciale Vingis: TVin – PAES Tutele paesaggistiche e culturali	Ottobre 2024

Parchi e riserve nazionali e regionali - Parco regionale del fiume Trebbia

Riferimento legislativo/normativo	
Norme di Attuazione PTPR art. 30, Norme di Attuazione PTCP art. 51, L.R.19/2009 "Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia"	
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela:	
Oggetto e finalità del vincolo	
Fonte di individuazione cartografica	Data di aggiornamento
Banca Dati provinciale Vingis: TVin – PAES Tutele paesaggistiche e culturali	02/07/2010 (data di approvazione del PTCP)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di monte Pillerone e del Castello di Montechiaro (D.Lgs 142/2004 art. 136)

Riferimento legislativo/normativo	
art. 1 L. 778/1922, DM 08/01/1928, art. 1 L. 1497/1939, DM 09/10/1941, DM 15/04/1942, DM 25/05/1942, DM 17/04/1943, DM 01/03/1955, D. Lgs. 490/1999, art. 136 comma 1 lettere a. e b, D.Lgs.42/2004, Norme di Attuazione PTCP art. 55.	
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: Edificabilità condizionata	
Oggetto e finalità del vincolo	
Fonte di individuazione cartografica	Data di aggiornamento
Banca Dati provinciale Vingis: TVin – PAES Tutele paesaggistiche e culturali	21/03/2019 e 17/10/2019 (date di ricognizione del CTS)

V3 – VINCOLI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Classificazione delle strade, delimitazione del Centro Abitato e rispetti

Riferimento legislativo/normativo

D.Lgs 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada”; DPR. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: inedificabilità assoluta, salvo recupero edifici esistenti

Oggetto e finalità del vincolo

Il predetto vincolo è diretto a garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché a mantenere una fascia ineditata utilizzabile per l'esecuzione di lavori, per l'impianto di cantieri e per l'eventuale allargamento della sede stradale.

La fascia di rispetto stradale determina una limitazione dello ius aedificandi: al suo interno non è consentito costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie.

Il Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 495 16 dicembre 1992 art.26-28) stabilisce fasce di rispetto stradale che variano in base alla classificazione delle strade, L'art. 234, 5° comma, del Codice della Strada dispone che, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le previgenti disposizioni in materia di fasce di rispetto stradali, ovvero il decreto Interministeriale 1 aprile 1968 n. 1404.

Le distanze da rispettare a partire dal ciglio della strada fuori dai centri abitati sono così stabilite:

- strada di tipo A – autostrade: 60 m
- strada di tipo C – strade di media importanza: 30 m
- strada di tipo F e F1 – strade di interesse locale ad eccezione delle strade vicinali: 20 m
- strada di tipo F2 – strade vicinali: 10 m

Fonte di individuazione cartografica

Base dati comunale

Data di aggiornamento

Ottobre 2024

INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE**Fasce di rispetto degli elettrodotti***Riferimento legislativo/normativo*

D.M. 29/05/2008, L.R. 30/2000 e relativa direttiva di applicazione D.G.R. 978/2010

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata*Oggetto e finalità del vincolo*

L'obiettivo è quello di salvaguardare la salubrità l'igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. All'interno delle fasce di rispetto, ai fini di prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico, non è consentito alcune destinazioni di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore.

Per fascia di rispetto si deve intendere lo spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da una induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità come definito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Per la determinazione delle fasce di rispetto si deve fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 e d alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60 che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alla Regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV.

I gestori provvedono a comunicare per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti.

Ogni eventuale progetto, così come esplicitato dall'Ente gestore, dovrà essere redatto tenendo conto delle seguenti condizioni e prescrizioni ulteriori rispetto alle prescrizioni di legge:

- eventuali modifiche dei livelli del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni;
- eventuali fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile, esplosivo o di stoccaggio di oli minerali, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio della rete e non dovranno essere costituite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste dalla legge;
- l'eventuale installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal d.m. 449/1988 (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40 °C) e dalla norma CEI 64-7 ed a quanto previsto dall'art. 83 del d.lgs. 81/2008;
- per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.

Sul territorio comunale non sono presenti elettrodotti ad alta tensione. Viene pertanto riportata rete MT da 0,4 a 20 kV, fornita dall'ente Gestore.

*Fonte di individuazione cartografica*Base dati comunale
Ente Gestore*Data di aggiornamento*

Ottobre 2024

Stazioni radio base per Telefonia Mobile*Riferimento legislativo/normativo*

L. 36/2001, Capo III della L.R. 30/2000 e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla D.G.R. n. 197 del 20/2/2001 e successive modificazioni e integrazioni di cui alla DGR 1138/2008

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata*Oggetto e finalità del vincolo*

La cartografia individua gli impianti di telefonia mobile presenti sul territorio e le relative fasce di rispetto che regolano l'attività edilizia perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici delle aree ed edifici sensibili

Gli impianti e le antenne fisse per la telefonia mobile sono vietati:

- in aree destinate dal PUG ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche;

SCHEDA DEI VINCOLI

- su edifici utilizzati in modo esclusivo o prevalente attrezzature sanitarie con degenza, assistenziali e scolastiche di ogni ordine e grado e nelle loro aree di pertinenza (definite quali aree recintate in dotazione esclusiva di tali attrezzature o aree di verde attrezzato aperte al pubblico e annesse alle scuole) e in una fascia di rispetto del raggio di almeno 50 metri dal limite esterno degli edifici e delle aree di pertinenza di cui sopra.

La fascia di rispetto può essere ridotta solo nel caso in cui sia individuato un sito atto alla minimizzazione degli effetti, il quale rispetti i criteri definiti nel successivo regolamento emanato ai sensi della L. 36/2001. Negli impianti di potenza al connettore di antenna inferiore a 2 Watt non si applicano i vincoli localizzativi.

Fonte di individuazione cartografica	Data di aggiornamento
Base dati comunale Enti Gestori	Ottobre 2024

Zone di rispetto metanodotti

Zona di rispetto meteoacustico	
Riferimento legislativo/normativo	
D.M. 24.11.1984 e ss.mm., D.M. 17.04.2008	
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: edificabilità condizionata	
Oggetto e finalità del vincolo	
Individuazione di fasce laterali di rispetto destinate alla protezione degli impianti e alla sicurezza dei cittadini. La localizzazione di tali infrastrutture è da ritenersi indicativa e, ai fini delle trasformazioni edilizie, la compatibilità delle stesse dovrà essere verificata con l'Ente Gestore. Le fasce di rispetto sono definite dalle normative vigenti pari a 13,50 metri. All'interno delle fasce di rispetto non sono ammesse: - costruzioni edilizie di qualsiasi tipo ed opere in muratura in genere; - messa in opera di alberature ad alto fusto. Gli interventi limitrofi alle condotte ancorché non ricadenti nelle fasce di rispetto rappresentate graficamente, saranno soggetti a parere di competenza dell'Ente Gestore al fine di verificare l'assenza di interferenze con le reti in esercizio e/o in progetto, nonché le eventuali misure di sicurezza e le modalità di intervento per l'esecuzione dei lavori.	
Fonte di individuazione cartografica	Data di aggiornamento
Base dati comunale Ente Gestore	Ottobre 2024

Zone di rispetto dei depuratori

Riferimento legislativo/normativo	
Delibera del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04/02/77: all. 4 punto 1.2	
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: inedificabilità assoluta	
Oggetto e finalità del vincolo	
Fascia di rispetto di 100 metri che L'Amministrazione comunale si riserva, sulla base di apposito studio e previo parere dell'Autorità sanitaria competente, di ridurre fino a mt 50.00 per le parti ove la suddetta larghezza non sia rispettata dagli insediamenti esistenti, senza che ciò costituisca variante agli strumenti urbanistici. All'interno delle fasce di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni se non funzionali allo stesso impianto di depurazione. Sono presenti 12 impianti di trattamento dei reflui, di cui 7 di I° livello e 5 di II° livello.	
Fonte di individuazione cartografica	Data di aggiornamento
Base dati comunale	Ottobre 2024

Fasce di rispetto alle attrezzature cimiteriali

Riferimento legislativo/normativo

Art.338 del R.D. 1265/1934, art. 57 del D.P.R. 285/90, come modificato dall'art. 28 della L 165/2002, L.R. 19/2004

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela: inedificabilità assoluta

Le finalità perseguite dal vincolo cimiteriale sono rivolte a garantire la futura espansione del cimitero, a garantire il decoro di un luogo di culto nonché ad assicurare una cintura sanitaria attorno ai luoghi per loro natura insalubri.

È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m. dal perimetro dell'impianto cimiteriale, salve le eccezioni e le deroghe di seguito indicate:

- a) riduzione della fascia di rispetto per ampliare il cimitero: è prevista la possibilità di costruire nuovi cimiteri o ampliare i cimiteri esistenti prevedendo, mediante delibera del Consiglio Comunale e parere favorevole dell'ASL, una fascia di rispetto ridotta fino a 50 m. dal centro abitato, qualora alternativamente non sia possibile provvedere diversamente ovvero il cimitero da ampliare sia separato da centro abitato da strade, ferrovie, fiumi, ecc.
- b) riduzione della fascia di rispetto per realizzare nuove previsioni: il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole dell'ASL, la riduzione della fascia fino a 50 m. dal centro abitato, per la realizzazione di un'opera pubblica, di parchi e giardini, di parcheggi pubblici e privati, di attrezzature sportive, di locali tecnici e serre, nonché per l'attuazione di un intervento urbanistico.
- c) interventi sugli edifici esistenti ammessi all'interno della fascia di rispetto: per gli edifici collocati all'interno della fascia di rispetto, l'art. 338 del R.D. 1265/1934 consente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, cambi di destinazione d'uso, ampliamenti nella percentuale massima del 10%.

Fonte di individuazione cartografica

Base dati comunale

Data di aggiornamento

Ottobre 2024